

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

LORO SEDI

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 768

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 12 MAR. 2018

Oggetto: Accordo contribuzione fondo nazionale APE

Con riferimento alla comunicazione n. 630 del 07 febbraio 2018 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in breve CNCE, con la quale ci è stato trasmesso l'accordo nazionale sindacale del 31.01.2018 di cui, per comodità, inviamo copia, in tema di revisione della contribuzione al fondo nazionale APE per alcuni territori ed alla **modifica del contributo minimo APE**, siamo a rappresentare quanto segue.

Premesso che la revisione della contribuzione al fondo nazionale APE non ha riguardato il territorio di competenza della scrivente Cassa, si comunica che **la misura minima mensile per ciascun lavoratore della contribuzione a titolo di APE** è stata fissata, per effetto del citato accordo nazionale sindacale, **nella misura di Euro 46,00**.

Ciò posto e precisato, **evidenziamo** che, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione e trasmissione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (M.U.T.), **ai soli fini della verifica del raggiungimento della soglia minima del contributo minimo APE (pari ad euro 46) ed all'eventuale pagamento dell'integrazione utile al raggiungimento della soglia minima APE (pari ad euro 46), l'imponibile contributivo di ciascun operaio sarà moltiplicato per l'aliquota contributiva del 3.80%, anziché quella effettivamente pagata dalle imprese iscritte alla nostra Cassa pari al 2.80% .**

Rammentiamo, infatti, che questa Cassa Edile, in ossequio a quanto disposto dall'accordo sindacale provinciale del 23 dicembre 2016, **al fine di ridurre la pressione contributiva a carico delle imprese nostre iscritte, fa pagare alle stesse imprese una contribuzione a titolo di APE del 2.80% anziché del 3.80%**, come previsto dagli accordi sindacali nazionali del 2014.

Sulla base di quanto sin qui detto, facciamo due esempi in relazione alla verifica, in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati attraverso il M.U.T., del raggiungimento della soglia minima di contributo APE ed all'eventuale pagamento dell'integrazione al fine del raggiungimento della soglia minima APE .

Esempio n. 1 - imponibile contributivo dell'operaio Mario Rossi pari a 1.000,00 euro.

$1.000 \times 3.80\% = 38$ euro (importo < 46 euro) dunque l'impresa dovrà pagare una integrazione utile al raggiungimento della soglia minima pari a **8 euro**.

Ai fini APE, l'impresa dell'esempio n. 1 pagherà però solo 36 euro, di cui :

- 8 euro di contribuzione al fine del conseguimento del raggiungimento della soglia minima prevista di euro 46.00;
- 28,00 euro ($1.000,00 \times 2.80\%$) a titolo di contributo APE in senso stretto.

Esempio n. 2 – imponibile contributivo dell'operaio Mario Rossi pari a 1.500,00 euro.

$1.500,00 \times 3.80\% = 57,00$ euro (importo > 46 euro) dunque l'impresa non dovrà pagare alcuna integrazione utile al raggiungimento della soglia minima di contribuzione APE, pari a 46 euro.

Ai fini APE, l'impresa dell'esempio n. 2 pagherà però solo 42,00 euro ($1.500,00 \times 2.80\% = 42$ euro) e nulla a titolo di integrazione APE.

Rimarchiamo dunque che per i lavoratori per i quali non si dovesse raggiungere i 46 euro di contribuzione minima APE, verrà richiesta, in maniera del tutto automatica in sede di compilazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati, l'integrazione al contributo minimo mensile di 46 euro, sulla base della spiegazione sopra esposta.

Si evidenzia che la disposizione in questione (raggiungimento della soglia minima di 46 euro) non si applicherà laddove:

- il rapporto di lavoro sia stato instaurato successivamente al giorno 13 del mese;
- la cessazione del rapporto di lavoro sia antecedente il giorno 19 del mese;
- l'assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nel mese sia dovuta a cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre casse edili.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano i migliori saluti.

F.to Il Direttore
(Dott. A. Galli)

All.to: c.s.d.

...../.....